



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA  
composta dai magistrati:

Vincenzo BUSA	Presidente f.f.
Paola BASILONE	Consigliere
Annalaura LEONI	Referendaria - relatrice
Eleonora LENER	Referendaria

nella camera di consiglio del 21 dicembre 2020

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";  
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 5 aprile 2017, n. 16/SEZAUT/2018/INPR del 30 luglio 2018 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR dell'11 giugno 2019 con le quali sono state approvate le linee guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni-questionario sui rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

VISTE le relazioni-questionario predisposte dall'Organo di revisione del comune di Assisi in relazione ai rendiconti degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018;

VISTE le note prot. Cdc n. 240 del 31 gennaio 2020 e prot. Cdc n. 1147 del 1° luglio 2020, indirizzate al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Assisi, contenenti richieste di chiarimento e di integrazione documentale formulate dal Magistrato istruttore;

VISTE le note di risposta del Comune di Assisi acquisite in data 18 giugno 2020 al prot. Cdc n. 1101 e in data 21 ottobre 2020 al prot. Cdc n.1583;

VISTA l'Ordinanza del Presidente f.f. di convocazione della Sezione per l'adunanza odierna;

UDITA, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i., la relatrice, Ref. Annalaura LEONI;

#### PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*" gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, predisposta sulla base di criteri e di linee guide definiti dalla Corte stessa.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il controllo della Corte dei conti sulla gestione

finanziaria degli enti locali, con l'introduzione nel TUEL dell'art. 148-bis, in virtù del quale l'esame effettuato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, svolto ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. sopra richiamati, ha quali finalità la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Sono stati conseguentemente definiti i poteri attribuiti alla magistratura contabile: di accertamento della sussistenza di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, di imposizione agli enti locali interessati dell'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e di verifica delle misure correttive adottate dall'ente, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti da quest'ultimo adottati. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, è stata prevista la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Qualora, invece, gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento ai sensi del citato art. 148-bis, comma 3, TUEL, la Sezione di controllo segnala comunque agli Enti le irregolarità contabili riscontrate, le quali, pur non tali da pregiudicare gli equilibri, in prospettiva possano comportare l'insorgenza di situazioni idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Come rimarcato dalla Sezione delle Autonomie, da ultimo con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, al fine di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche Amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari; la stessa Sezione delle Autonomie ha avuto altresì occasione di evidenziare come *"i vincoli di finanza pubblica posti a tutela dell'unità economica della Repubblica sono, oggi, ancor più pregnanti nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (cfr. ex plurimis: Corte Costituzionale, sentenze: n. 198 del 2012, n. 60 del 2013,*

n. 40/2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228del 2017)” (in questi termini SEZAUT/16/2018/INPR).

#### FATTO E DIRITTO

Con le deliberazioni n. 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR, rispettivamente riferite ai rendiconti 2016, 2017 e 2018, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato le linee guida ed il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e ss., della l. n. 266/2005, ribadendo quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli enti di adottare gli eventuali interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L’Organo di revisione economico-finanziaria del comune di Assisi ha trasmesso le relazioni-questionario sui rendiconti 2016, 2017 e 2018 senza evidenziare la sussistenza di gravi irregolarità contabili. All’esito del preliminare esame delle menzionate relazioni-questionario e della correlata analisi dei documenti del ciclo di bilancio e alla luce dei dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e dal sistema Con.Te, il Magistrato istruttore, attesa la potenziale sussistenza di profili di criticità nella gestione dell’Ente, ha ritenuto necessario formulare richiesta di chiarimenti e di elementi informativi integrativi, trasmettendo le note istruttorie richiamate in epigrafe. La Sezione ha ricevuto chiarimenti dall’Ente con le richiamate note di risposta a firma del Sindaco e del Presidente dell’Organo di revisione, acquisite in data 18.06.2020 (prot. Cdc n. 1101) e in data 21.10.2020 (prot. Cdc n.1583).

L’esame della complessiva documentazione contabile concernente gli esercizi finanziari dal 2016 al 2018 e gli esiti degli accertamenti istruttori condotti consentono di evidenziare quanto riportato nei punti nel prosieguo illustrati, laddove verrà dato atto del contraddittorio cartolare instaurato dal Magistrato istruttore con il Comune di Assisi.

#### **1. Gestione della liquidità.**

Negli esercizi in esame la consistenza del fondo cassa al 31.12 risulta positiva e quantificata la parte vincolata dello stesso. Emerge tuttavia una progressiva diminuzione dell’ammontare del saldo finale.

Di seguito si riporta l’evoluzione del fondo cassa e della sua parte vincolata:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Saldo finale di cassa</i>	3.454.291,26	2.690.617,02	1.868.133,71
<i>di cui vincolata</i>	2.456.538,04	1.520.451,12	772.903,15

L'Ente ha fatto ricorso in tutti e tre gli esercizi all'anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL: nel 2016 per complessivi € 1.631.070,11, nel 2017 per l'importo meno significativo di € 86.183,50 e nel 2018 per € 1.818.751,17. Al termine di ciascuno di detti esercizi la quota utilizzata risulta integralmente restituita al Tesoriere. L'aggravio prodotto in termini di interessi passivi maturati a carico dell'Ente appare non significativo, pari ad € 1.764,18 nel 2016 (utilizzo gg. n. 3), ad € 15,88 nel 2017 (utilizzo gg. n. 1) e ad € 745,63 nel 2018 (utilizzo gg. n. 27).

La complessiva situazione di liquidità dell'Ente nei tre esercizi considerati non presenta particolari profili di criticità; si nota, tuttavia, dall'esame dei dati contenuti nel rendiconto dell'esercizio 2019 – reperibili sul sito istituzionale dell'Ente – e nella relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria al medesimo, un saldo finale di cassa dimezzato rispetto al 2018 (€ 912.513,60, con cassa vincolata pari ad € 630.128,37). A ciò si aggiunge un cospicuo ricorso all'anticipazione di tesoreria – pur sempre integralmente restituita entro il termine dell'esercizio – per complessivi € 10.600.950,03 (utilizzo gg. n. 130), con notevole incremento rispetto a quanto avvenuto nei precedenti esercizi e con onere derivante da interessi passivi maggiormente significativo, per un ammontare di € 10.785,80.

Il decremento dell'ammontare della disponibilità di cassa nel corso degli esercizi, sino al 2019, ed il forte aumento dell'importo dell'anticipazione di tesoreria complessivamente utilizzata nello stesso esercizio 2019, appaiono conseguenza dalla non ottimale capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente (su tale profilo si rinvia alle considerazioni che saranno espresse *sub* 6).

Si ricorda, in proposito che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, Sez. reg. controllo Piemonte, 106/2020/PRSE; Sez. reg. controllo Liguria 106/2020/PRSE; Sez. reg. Controllo Emilia-Romagna 21/2020/PRSE), l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine da utilizzare per far fronte a momentanee carenze di liquidità. Pertanto, il reiterato e consistente ricorso a tale istituto – anche se mantenuto nel limite previsto dall'art. 222 TUEL – è sintomo di possibili anomalie nella gestione, assurgendo a sistema di finanziamento ordinario, oltre a configurarsi quale possibile violazione del disposto dell'art. 119, sesto comma, Cost., che consente di ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Generalmente il ricorso all'anticipazione di tesoreria è l'effetto di difficoltà d'incasso, ma può ricondursi anche alla presenza in bilancio di residui attivi insussistenti e/o di dubbia esigibilità, laddove il rischio correlato a questi ultimi non viene adeguatamente controbilanciato da un congruo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità; criticità, queste ultime, che, come si avrà occasione di chiarire *infra*, interessano l'Ente. Il Comune è chiamato, pertanto, monitorare attentamente la descritta situazione.

## 2. Equilibri di bilancio della gestione di competenza.

La rappresentazione degli equilibri di bilancio della gestione di competenza, sia di parte corrente che in conto capitale, si presenta positiva e gli stessi risultano conseguiti in tutti e tre gli esercizi in esame, come di seguito esposto:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Saldo di parte corrente</i>	1.974.169,63	1.830.665,51	3.320.029,43
<i>Saldo di parte capitale</i>	1.929.460,98	149.355,64	581.660,43
<b>Equilibrio finale</b>	<b>3.903.630,61</b>	<b>1.980.021,15</b>	<b>3.901.689,86</b>

Quanto all'apporto delle entrate a carattere non ricorrente agli equilibri di parte corrente, il Comune, come richiesto in sede istruttoria, ha trasmesso i dati delle entrate e spese aventi tale caratteristica per l'esercizio 2018. A seguito dell'esame dei dati dei tre esercizi considerati si può affermare che, al netto delle spese di pari natura, le entrate a carattere straordinario e non ricorrente (in particolare rappresentate dalla lotta all'evasione tributaria per importi accertati pari a circa € 400.000,00 e comunque interamente incassati nell'esercizio di competenza) non hanno influito sul conseguimento degli equilibri di parte corrente, ampiamente raggiunti.

Si richiede all'Ente di indicare, a partire dal rendiconto 2020, le entrate e spese non ricorrenti anche nei prospetti di cui all'art. 11, comma 4, lett. d) e lett. e), del d.lgs. n. 118/2011, allegati al rendiconto, valorizzazione questa omessa nei tre esercizi in esame e nel 2019.

## 3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

In tutti gli esercizi considerati il risultato di amministrazione si presenta positivo e di importo sostanzialmente equivalente nel 2016 e nel 2017, mostrandosi in sensibile aumento nel 2018.

La seguente tabella espone l'evoluzione dell'ammontare del risultato di amministrazione, della sua composizione e della parte disponibile.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Risultato di amministrazione al 31.12 (A)</i>	8.197.247,68	8.143.208,65	11.041.031,52
<i>Totale parte accantonata (B)</i>	4.182.029,07	5.409.911,17	7.408.725,40
<i>Totale parte vincolata (C)</i>	1.502.273,18	799.749,29	2.196.419,04
<i>Totale parte destinata agli investimenti (D)</i>	3.062.144,08	2.426.258,20	1.891.573,54
<b>Totale parte disponibile (A-B-C-D)</b>	<b>-549.198,65</b>	<b>-492.710,01</b>	<b>-455.686,46</b>

Quanto alla parte disponibile del risultato di amministrazione si segnala che al 31.12.2015 l'Ente presentava un disavanzo di € 651.526,01 derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., all'esito delle quali è emerso un disavanzo pari ad € 994.460,46 (delibera di Giunta n. 62 del 23 aprile 2015); l'Ente ha stabilito di ripianare

tale disavanzo in quote costanti annuali dell'importo di € 34.000,00 da applicare a partire dal bilancio di previsione 2015, sulla base di quanto stabilito dal D.M. del 2 aprile 2015 (delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21 maggio 2015). In sede di rendiconto 2015 la quota è stata integralmente recuperata, con ulteriore miglioramento per € 308.934,45.

Si prende atto del regolare recupero negli esercizi in esame delle quote di disavanzo da riaccertamento straordinario, come comprovato dall'andamento finanziario del saldo della parte disponibile del risultato di amministrazione. Nello specifico, in ciascun esercizio vi è stato un recupero di ammontare superiore alla quota annuale fissata in € 34.000,00, rispettivamente pari ad € 68.327,36 nel 2016, ad € 22.488,64 nel 2017 e ad € 3.023,55 nel 2018<sup>1</sup>. Ciò ha conseguentemente migliorato l'importo del disavanzo residuo. Anche i dati del consuntivo dell'esercizio 2019, reperiti nel sito istituzionale dell'Ente, confermano un maggior recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario per un importo di € 1.017,80<sup>2</sup>.

La tabella seguente mostra il dettaglio e l'evoluzione negli esercizi considerati della parte accantonata del risultato di amministrazione.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	4.164.620,92	5.325.691,00	7.032.983,40
<i>Fondo contenzioso</i>	0	20.000,00	339.915,37
<i>Fondo rinnovo contrattuale</i>	16.667,00	62.084,58	0
<i>Fondo perdite società partecipate</i>	0	0	0
<i>Acc.to per fine mandato sindaco</i>	741,15	2.135,59	3.535,59
<i>Altri accantonamenti (compenso avvocatura comunale)</i>	0	0	32.291,04
<b><i>Totale parte accantonata</i></b>	<b>4.182.029,07</b>	<b>5.409.911,17</b>	<b>7.408.725,40</b>

### **3.1. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).**

In relazione al Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato a consuntivo nel risultato di amministrazione degli esercizi in esame si sono resi necessari approfondimenti istruttori al fine di verificare la corretta osservanza dei principi che ne regolano la determinazione.

Nello specifico, con riferimento all'anno 2016, in relazione al quale l'Organo di revisione ha attestato nel proprio parere e nella relazione/questionario al rendiconto

<sup>1</sup> Al 31/12/2016 era attesa una parte disponibile negativa di € 617.526,01 (parte disponibile negativa al 31/12/2015 di € 651.526,01 detratta quota annuale da recuperare di € 34.000,00), risultata negativa per € 549.198,65.

Al 31/12/2017 era attesa una parte disponibile negativa di € 515.198,65 (parte disponibile negativa al 31/12/2016 di € 549.198,65 detratta quota annuale da recuperare di € 34.000,00), risultata negativa per € 492.710,01.

Al 31/12/2018 era attesa una parte disponibile negativa di € 458.710,01 (parte disponibile negativa al 31/12/2017 di € 492.719,01 detratta quota annuale da recuperare di € 34.000,00), risultata negativa per € 455.686,46.

<sup>2</sup> La parte disponibile del risultato di amministrazione del consuntivo 2019 è negativa per € 420.668,66.

l'utilizzo del *c.d.* metodo semplificato (D.M. 20 maggio 2015 di modifica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, par. 3.3), è stato chiesto all'Ente di esplicitare la formula di calcolo del Fondo, in quanto non rinvenibile nel parere reso dall'Organo di revisione al rendiconto e negli altri documenti allegati al medesimo consuntivo e approvati dall'Ente. L'Ente è stato, altresì, invitato ad indicare l'importo e la motivazione a sostegno degli eventuali maggiori accantonamenti effettuati, nonché, per la parte del Fondo definitivamente accantonata nel bilancio di previsione 2016, a fornire il prospetto di calcolo effettuato per ciascuna entrata considerata di dubbia e difficile esazione sulla base del quinquennio di riferimento, in conformità alle disposizioni contenute nell'esempio n. 5, punti 1) e 2), dell'all. 4/2 al decreto legislativo sopra richiamato.

A fronte di dubbi in ordine al metodo di calcolo del Fondo utilizzato a consuntivo 2017, dovuti alla difformità tra le informazioni rese dall'Organo di revisione nel proprio parere e nella relazione/questionario riferita al rendiconto, l'Ente è stato invitato a trasmettere, in caso di utilizzo del metodo semplificato, la medesima documentazione già richiesta per l'esercizio 2016, oppure, in caso di utilizzo del metodo ordinario, i prospetti di calcolo effettuato sulla base del quinquennio di riferimento per ciascun residuo risultante al 31.12.2017 individuato di dubbia e difficile esazione, come indicato dall'esempio n. 5, punti b1), b2) e b3), dell'all. 4/2 al decreto legislativo succitato. Questi ultimi prospetti sono stati richiesti anche con riguardo al Fondo crediti di dubbia esigibilità determinato a consuntivo 2018, in relazione al quale l'Ente ha dichiarato l'utilizzo del metodo ordinario.

In riscontro, il Comune di Assisi ha fornito la formula ed il calcolo dettagliato del Fondo determinatosi a consuntivo 2016 mediante l'utilizzo del metodo semplificato, che mostra un accantonamento nel risultato di amministrazione di € 4.164.620,92, su un ammontare di residui considerati di dubbia esigibilità pari ad € 12.302.107,02<sup>3</sup> (percentuale di accantonamento pari al 33,85 %).

Il prospetto di calcolo trasmesso dal Comune, predisposto sulla base della formula indicata dal punto 3.3. dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sul punto integrato dal D.M. 20 maggio 2015, è il seguente:

+ FCDE nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016	€ 3.000.000,00
-Utilizzi del FCDE	-
+importo accantonato nel bilancio di previsione anno 2016	€ 772.000,00
Importo da accantonare a FCDE rendiconto 2016- <i>metodo semplificato</i>	€ 3.772.000,00

<sup>3</sup> Le poste di entrata alle quali è corrisposta una quota di accantonamento al Fondo riguardano il recupero evasione ICI, i tributi Tares-Tarsu-Tari, i proventi per sanzioni per violazioni codice della strada, per trasporti scolastici, per refezioni scolastiche, per musei e pinacoteche, per piscine comunali, per impianti spostivi, per parcheggi in gestione diretta e per fitti attivi.



Il Comune ha anche riferito che *“il maggior importo accantonato rispetto all’importo da accantonare calcolato con il c.d. metodo semplificato previsto dal D.M. 20 maggio 2015 è stato effettuato cautelativamente in vista dell’aumento della percentuale da accantonare nei prossimi rendiconti”*.

Su quest’ultimo punto, la Sezione, nel ritenere apprezzabile, in un’ottica prudenziale, l’incremento dell’importo accantonato al Fondo, per € 392.620,92 oltre la quota minima indicata dal legislatore, rileva, d’altro canto, la mancata indicazione da parte del Comune delle singole poste contabili oggetto del maggior accantonamento.

Quanto all’importo accantonato nel bilancio di previsione 2016 – calcolato sulla base di quanto disposto dai punti 1) e 2) dell’esempio n. 5 dell’all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 – l’esame dei prospetti forniti dall’Amministrazione mostra che, su stanziamenti della competenza delle poste contabili individuate di dubbia e difficile esazione di complessivi € 8.927.130,00, l’accantonamento al FCDE è stato pari ad € 771.991,64 (con arrotondamento da parte del Comune ad € 772.000,00), che rappresenta una quota pari al 55% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, pari ad € 1.403.621,16<sup>4</sup>.

Con riferimento ai rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, i prospetti di calcolo del Fondo CDE trasmessi dall’Ente mostrano l’utilizzo del metodo ordinario.

Alla luce dell’esame della documentazione trasmessa dal Comune, l’ammontare complessivo dei residui presenti al termine di ciascun esercizio che l’Ente ha considerato di dubbia esigibilità ed il corrispondente importo accantonato al Fondo risultano i seguenti:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Ammontare crediti considerati di dubbia esigibilità</i>	11.493.514,50	13.003.520,01
<i>Accantonamento al FCDE</i>	5.325.691,00	7.032.983,40
<i>% di accantonamento</i>	<b>46,34</b>	<b>54,08</b>

I dati sopra esposti rivelano un andamento crescente, anche in termini percentuali, della quota accantonata al FCDE. L’Ente ha segnalato di aver incrementato di € 650.000,00 l’accantonamento al Fondo 2018, altrimenti ammontante ad € 6.382.983,40, per *“[...] l’eventuale stralcio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei crediti con importo superiore a € 1.000 per gli anni 2000-2010, pur avendo a bilancio residui di importo inferiore a tale accantonamento”*.

Per entrambi gli esercizi l’Ente ha scelto, quale livello di analisi delle entrate di dubbia esigibilità, i capitoli e la media semplice quale modalità per il calcolo previsto dal punto b2) dell’esempio n. 5 di cui al principio contabile sopra ricordato. Ha poi scelto di

<sup>4</sup> Come consentito dal punto 3.3 dell’all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, nel testo modificato dall’articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

esercitare la facoltà di riduzione in termini percentuali dell'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi, prevista dal medesimo punto b2)<sup>5</sup>, applicando un abbattimento quantificato dallo stesso nella misura del 36,66%<sup>6</sup>.

In sede di verifica dei dati contenuti nei prospetti di calcolo acquisiti, è emerso il non pieno rispetto dei principi contabili che regolano la determinazione dell'accantonamento in esame nel risultato di amministrazione dei rendiconti finanziari degli esercizi 2017 e 2018.

Più specificamente:

- la riduzione percentuale del 36,66% è apparsa indebitamente applicata ai residui attivi iniziali di ciascun capitolo per tutte le annualità prese a riferimento per il calcolo delle media<sup>7</sup>, anziché esclusivamente a quelli riconducibili alle sole annualità precedenti l'avvio della riforma, come espressamente disposto dal principio contabile sopra richiamato;

- l'importo dei residui attivi iniziali riportato nei prospetti di calcolo di taluni capitoli di entrata e con riferimento ad alcune annualità del quinquennio preso a riferimento<sup>8</sup> non è risultato corrispondere a quanto attestato nei rendiconti di esercizio.

Dalle richiamate irregolarità è apparsa, pertanto, derivare una sottostima dell'accantonamento al Fondo CDE nel risultato di amministrazione – con particolare

<sup>5</sup> L'esempio n. 5 di cui all'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede, infatti, al punto b2) che "l'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma".

<sup>6</sup> Il calcolo percentuale operato dal Comune per la riduzione dei residui iniziali previsto dal principio contabile risulta essere il seguente:

RAA cancellati, in sede di riaccertamento straordinario, per obbligazioni giuridicamente non perfezionate (a)	€ 604.386,35	Punto b) del prospetto Allegato 5/2 al D.Lgs.118/2011
RAA cancellati e reimputati, in sede di riaccertamento straordinario, per obbligazioni giuridiche non ancora scadute (b)	€ 6.642.491,10	Punto d) del prospetto Allegato 5/2 al D.Lgs.118/2011
Tot. Residui cancellati (c) = (a) + (b)	€ 7.246.859,45	
Residui attivi rendiconto 2014 (d)	€ 19.766.544,37	
% di riduzione (e) = (c)/(d)	36,66%	

<sup>7</sup> Per l'esercizio 2017 (annualità 2017-2013) l'errata riduzione in termini percentuali del 36,66% ha riguardato i residui attivi iniziali all'1.1.2016 e all'1.1.2017; per l'esercizio 2018 (annualità 2018-2014) l'errata riduzione ha riguardato i residui iniziali all'1.1.2016, all'1.1.2017 e all'1.1.2018.

<sup>8</sup> Rispetto al FCDE del 2017 si vedano ad esempio i residui attivi iniziali all'1.1.2016 dei capp. 120-135-136 Tarsu-Tares-Tari, indicati per € 3.797.753,17 anziché per € 4.097.753,17. Rispetto al FCDE del 2018 si vedano ad esempio: i residui attivi iniziali all'1.1.2017 del cap. 61 ICI, indicati per 1.797.447,60 anziché per € 1.805.148,60; i residui iniziali all'1.1.2016 e all'1.1.2017-1.1.2018 dei capp. 120-135-136 Tarsu-Tares-Tari, indicati rispettivamente per 4.064.848,17 anziché per € 4.097.753,17, per € 4.850.235,62 anziché per € 5.111.528,08, per € 5.452.785,20 anziché per € 5.586.874,05; i residui iniziali all'1.1.2016 e all'1.1.2018 del cap. 130 Tarsu/Tari indicati rispettivamente per € 295.339,40 anziché per € 299.022,40 e per € 264.002,98 anziché per € 265.557,82; i residui iniziali all'1.1.2018 del cap. 440 Musei-Pinacoteche indicati per € 42.021,32 anziché per € 43.575,43; i residui iniziali all'1.1.2018 dei capp. da 850 a 903 fitti attivi indicati per €101.300,49 anziché per € 111.132,18.

riferimento al rendiconto 2018<sup>9</sup> –, con conseguente impatto, in termini negativi, sulla parte disponibile del medesimo risultato approvato dall'Ente.

Il Magistrato istruttore ha quindi invitato il Comune a:

- fornire delucidazioni in merito alle illustrate irregolarità rilevate in sede istruttoria;
- procedere al conseguente controllo del calcolo del Fondo CDE accantonato nel risultato di amministrazione 2019 – quantificato in € 8.501.024,59, come da atti rinvenibili sul sito istituzionale dell'Ente – e a trasmettere il relativo prospetto dettagliato per ciascuna posta contabile;

- fornire un ricalcolo dettagliato del Fondo CDE 2019 nell'evenienza del riscontro della reiterazione, anche in detto esercizio, delle richiamate irregolarità, al fine di verificare la sussistenza e l'eventuale consistenza di minori accantonamenti di risorse al Fondo stesso.

Il Comune ha dato riscontro nei seguenti termini: *"In merito al calcolo del FCDE al 31.12.2017 e 31.12.2018 a cui erroneamente è stata applicata la riduzione del 36,66% dei residui attivi iniziali, si informa che tale irregolarità è stata sanata nel FCDE 2019 il cui calcolo è stato effettuato senza la richiamata riduzione dei residui attivi per le annualità 2016-2017-2018-2019 (vedi allegato n.1). Si evidenzia tuttavia che il FCDE al 31.12.2018, anche se calcolato utilizzando l'abbattimento del 36,66% dei residui attivi 2016-2017, è stato implementato del maggior accantonamento di € 650.000,00 per l'eventuale stralcio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei crediti con importo superiore a € 1.000 per gli anni 2000-2010, pur avendo a bilancio residui di importo inferiore a tale accantonamento".*

Occorre innanzitutto precisare che, contrariamente a quanto affermato dal Comune, gli effetti delle irregolarità nel calcolo del FCDE al 31.12.2018, ammesse anche dallo stesso Ente, condurrebbero ad un minore accantonamento del Fondo di un importo non integralmente compensato dalle maggiori risorse che l'Ente ha ritenuto di accantonare al Fondo.

Dall'esame condotto sui complessivi dati contenuti nei prospetti dettagliati di calcolo del Fondo CDE 2019 si nota, inoltre, che i segnalati vizi – a differenza di quanto sostenuto dal Comune nella richiamata nota di risposta – risultano in parte reiterati anche in sede di rendiconto 2019, con conseguente accantonamento nel risultato di amministrazione 2019 inferiore a quello determinato all'esito della corretta e completa applicazione dei principi contabili.

Irregolarità sul calcolo del FCDE al 31.12.2019 sono state riscontrate nello specifico:

---

<sup>9</sup> Tenendo conto dei soli capp. di entrata 65 IMU e 120-135-136 Tarsu/Tares/Tari, il ricalcolo effettuato da parte degli uffici della Sezione per il 2018, mostrerebbe un minor accantonamento al FDCE di oltre 1 milione e 300 mila euro (per IMU un accantonamento di € 1.267.004,12 in luogo di quello risultante dal prospetto fornito dal Comune di € 935.216,32, per Tarsu/Tares/Tari un accantonamento di € 4.827.857,39 in luogo di quello effettuato dal Comune di € 3.821.494,65).

- per il cap. 65 IMU – che presenta una percentuale di accantonamento al FCDE del 24,94% con una quota pari ad € 1.014.479,71 – con riferimento al quale risultano non correttamente individuate le annualità prese a riferimento per la determinazione della media tra incassi ed accertamenti – 2018-2014, in luogo di 2019-2015 – e nuovamente applicata l'indebita riduzione del 36,66% ai residui attivi iniziali all'1.1.2016, all'1.1.2017 e all'1.1.2018;

- per i capp. 120-135-136 Tarsu/Tares/Tari – che espongono una percentuale di accantonamento al FCDE dell'81,72% con una quota pari ad € 5.552.648,08 – in relazione ai quali risulta non correttamente individuato l'importo dei residui attivi iniziali di ciascuna annualità del quinquennio di riferimento, non corrispondente ai dati attestati dai rendiconti d'esercizio.

Nuovamente in relazione al Fondo CDE, l'Ente è stato invitato a specificare i motivi dell'esclusione dal calcolo di alcune poste di entrata, pur a fronte della presenza di residui attivi in bilancio. In particolare, la richiesta di chiarimenti ha riguardato: TOSAP, proventi dell'acquedotto comunale, canoni di concessione delle reti idriche S.I.I., addizionale erariale TARSU, proventi da illuminazione votiva, rimborso dalla società Umbra Acque per spese di manutenzione d'acquedotti e fognature, contributi da privati per opere pubbliche varie, proventi da alienazioni di aree e concessione di diritti patrimoniali, proventi da alienazione di beni immobili ed arredi<sup>10</sup>.

Quanto ai residui relativi alla TOSAP temporanea (al 31.12.2017 pari ad € 85.601,23 - al 31.12.2018 pari ad € 83.129,35 – periodo 2010-2012), il Comune ha riferito che *"non sono stati inclusi [nel] calcolo del FCDE per i rendiconti 2016 e 2017, ma sono stati considerati nel calcolo del fondo a decorrere dal rendiconto 2019, come indicato dalla Corte"*.

In relazione ai residui derivanti dai proventi dell'acquedotto comunale (€ 161.501,93 al 31.12.2017 e al 31.12.2018 € 159.737,94 - periodo 1999-2002) l'Ente ha analogamente riferito che *"non sono stati inclusi [nel] calcolo del FCDE per i rendiconti 2016 e 2017, ma sono stati considerati nel calcolo del fondo a decorrere dal rendiconto 2019, come indicato dalla Corte"*. Tuttavia, a seguito di verifica sui documenti contabili allegati al rendiconto 2019, reperiti sul sito istituzionale dell'Ente, è stato riscontrato il permanere del mancato accantonamento al FCDE di tale posta contabile. Il Comune, in risposta alla richiesta di chiarimenti in merito, ha riferito che *"[...] non sono stati erroneamente inseriti nel FCDE. Tuttavia provvederemo ad inserirli nel prossimo calcolo del FCDE"*.

---

<sup>10</sup> TOSAP (cap. 101), acquedotto comunale (cap. 610), canoni concessioni reti idriche S.I.I. (cap. 845), addizionale erariale TARSU (cap. 167), proventi da illuminazione votiva (cap. 721), rimborso spese da società Umbra Acque per spese di manutenzione acquedotti e fognature (cap. 2223), contributi da privati per opere pubbliche varie (cap. 2413), proventi da alienazioni di aree e concessione di diritti patrimoniali (cap. 1680), proventi da alienazioni di beni immobili ed arredi (cap. 1760).

La Sezione, allo stato, prende atto di quanto sopra dichiarato dal Comune e si riserva di effettuare le necessarie verifiche nell'ambito dei prossimi controlli di legge. Si invita comunque l'Ente a svalutare integralmente i suddetti residui in virtù della loro elevata anzianità (1999-2002) e dell'assenza di riscossioni.

Con riferimento ai residui derivanti dai canoni di concessioni delle reti idriche S.I.I. (al 31.12.2017 € 444.093,53 – periodo 2013-2016; al 31.12.2018 € 331.911,13 - periodo 2014-2016) il Comune ha riferito che *"l'esclusione dal calcolo del FDE è dovuta al fatto che non sono stati considerati di dubbia e difficile esazione, sulla base dell'accordo tra l'Ente e la Società Umbra Acque S.p.A. che garantisce il pagamento della quota di competenza e di una annualità progressa"*.

In relazione a quanto sopra dichiarato dall'Ente è stato, pertanto, successivamente chiesto di chiarire se anche il Comune di Assisi, come altri Comuni umbri, fosse stato coinvolto dal piano di rimborso adottato dalla predetta Società e, in tale ipotesi, di trasmettere tale piano, gli atti di approvazione dello stesso da parte del Comune e ogni altro elemento utile all'individuazione dei termini e delle modalità previste per il pagamento integrale dei debiti verso l'Amministrazione comunale, nonché di indicare l'ammontare dei crediti non riscossi alla data di sottoscrizione del piano, lo stato di progressiva attuazione dello stesso in ciascun esercizio ivi considerato ed i crediti non riscossi al termine di tale periodo.

Il Comune in merito ha riferito di essere stato *"[...] informato del piano di rimborso adottato dalla Società Umbra Acque S.p.A. poiché il piano di rimborso era contenuto nella manovra tariffaria sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei rappresentanti dell'Ambito territoriale n.2. La Società ha informato che il piano di rimborso del debito residuo verso i Comuni al 31/12/2015 sarebbe avvenuto su base quinquennale, con inizio nell'anno 2017 e fine nell'anno 2021, così come deciso con deliberazione dell'Assemblea Unica n.1 delle ATI n.1 e ATI n.2 del 30 giugno 2016. Tra l'altro tale Piano Economico Finanziario ha avuto successivamente l'approvazione dell'AEEGSI. Il Comune ha verificato che detto piano prevedeva il pagamento integrale dei debiti verso l'Ente le cui somme erano conservate a residui e quindi già indicate nei relativi rendiconti. I crediti non riscossi al 1.1.2016 erano pari ad € 677.949,62 al netto di IVA. Di seguito si riportano le somme incassate nel periodo 2016-2019.*

		crediti riscossi (IVA inclusa)			
		anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
Crediti non riscossi iniziali (anno 2016)	677.949,92				
annualità 2011		104.948,16			
annualità 2012		144.389,85			
annualità 2013		16.836,00	112.182,38	15.396,35	
annualità 2014				96.786,08	47.655,26
annualità 2015					64.527,12
residuo annuo da incassare		411.775,91	299.593,53	187.411,10	75.228,72

*Nell'anno 2020 inoltre è stato fatturato un ulteriore acconto dell'annualità 2015 per € 56.091,20. Pertanto attualmente il residuo credito ante 2016 è pari ad € 19.137,55. Nel prospetto riepilogativo crediti/debiti riconciliati con la Società Umbra Acque relativo all'anno 2018/2019, sono stati riportati i valori relativi ai canoni di concessione reti, al netto dell'IVA, in quanto fatture ancora da ricevere/emettere. Gli importi sono diminuiti da un anno altro in virtù del Piano di rientro sopra indicato".*

La Sezione prende atto di quanto sopra riferito e rappresentato dall'Ente, laddove lo stesso ribadisce che tale posta contabile non è stata considerata di dubbia e difficile esazione in ragione della sicura esigibilità dovuta al piano di rimborso sopra citato, i cui termini (scadenza prevista al 2021), allo stato, sembrerebbero rispettati dalla soc. Umbra Acque. Tuttavia, seppure il Comune riferisca che nel 2020 il credito anteriore al 2016 permanga per soli € 19.137,55, non sembra invece essere avvenuto alcun incasso in tale esercizio a valere sul residuo relativo all'annualità 2016 di € 144.500,00. Si invita pertanto l'Ente a voler ricomprendere, a fini prudenziali, la suddetta posta contabile nel calcolo del Fondo CDE nel bilancio consuntivo del 2020. La Sezione si riserva comunque di verificare tale aspetto in occasione dei prossimi controlli.

Quanto ai residui dell'addizionale erariale TARSU (al 31.12.2017 € 311.427,83; al 31.12.2018 € 305.100,66 - periodo 1997-2012-2013-2014) il Comune ha dichiarato che *"per mero errore materiale non è stato effettuato il calcolo del FCDE sull'add.le erariale alla Tarsu ma soltanto sui ruoli della Tarsu stessa. Tuttavia provvederemo ad inserirli nel prossimo calcolo del FCDE".*

La Sezione, allo stato, prende atto di quanto sopra dichiarato dal Comune e si riserva di effettuare le necessarie verifiche nell'ambito dei prossimi controlli. Si invita comunque l'Ente a svalutare integralmente i suddetti residui in virtù della loro elevata anzianità (2012-2014).

In merito ai residui derivanti da proventi dell'illuminazione votiva (al 31.12.2017 € 74.230,22; al 31.12.2018 € 78.347,20 - periodo 2016-2018) il Comune ha riferito che *"i residui da incassare € 78.347,20 sono stati completamente incassati nel 2020. L'esclusione dell'accantonamento al FCDE è dovuta alla certezza dell'esigibilità della somma, in parte*

*dovuta ai proventi dell'illuminazione votiva incassati sul c/c postale di dicembre 2018 e per la restante parte € 74.320,22 per fatture relative alla Ditta SAIE Srl concessionaria fino all'anno 2017 del servizio di illuminazione votiva. Tali somme sono state regolarmente fatturate e riscosse".*

Con riferimento ai residui derivanti da rimborso di somme da Umbra Acque per spese di manutenzione d'acquedotti e fognature (al 31.12.2018 € 16.595,33 – periodo 2017) il Comune ha riferito che *"il debitore è la ATI n. 2 oggi AURI. La somma è stata assegnata a Comune di Assisi con DD n.36 del 21.11.2016 dall'ATI n.2 e liquidato con atto n.12 del 8/02/2017. Tale somma è stata sollecitata e l'Autorità AURI ha comunicato che è in corso di pagamento".*

Quanto ai residui derivanti da proventi da alienazione di aree e concessione di diritti patrimoniali (al 31.12.2018 € 5.200,62 – periodo 2014) il Comune ha riferito che *"sono stati incassati nel 2020".*

Relativamente ai residui derivanti da proventi da alienazioni di beni immobili ed arredi (al 31.12.2018 € 1.100,00 – periodo 2006 e 2012) il Comune ha riferito che *"sono relativi alla dismissione di auto della polizia municipale regolarmente fatturati al concessionario e sollecitate. Non è stato inserito nel calcolo del Fondo per l'esiguo importo".*

Sul punto, si invita l'Ente a ricomprendere nel calcolo del FCDE tali residui, seppure di importo esiguo, svalutandoli per l'intero importo in ragione della loro anzianità.

Nessuna risposta invece è stata fornita dall'Amministrazione in merito ai residui attivi relativi ai contributi da privati per opere pubbliche varie, che al 31.12.2018 ammontano ad € 1.670,06 e sono riferiti al periodo 2002. Anche in relazione a detti residui si invita l'Ente all'inserimento nel calcolo del FCDE ed alla svalutazione per l'intero importo in virtù della consistente anzianità.

### **3.2 Fondo rischi per contenzioso.**

Rispetto ai dati rappresentati nella composizione del risultato di amministrazione dei tre esercizi in esame con riferimento al Fondo rischi per contenzioso – pari a zero nel 2016, ad € 20.000,00 nel 2017 e ad € 339.915,37 nel 2018 – è stato chiesto di chiarire il metodo di valutazione adottato in relazione ai possibili rischi di soccombenza, nonché di riferire sullo stato di ricognizione dei medesimi.

Si osserva che, come risultante dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto, nel 2018 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio di € 112.572,00 ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL per sentenze esecutive; l'Organo di revisione ha rilasciato il proprio parere sulla relativa delibera di riconoscimento adottata dal Consiglio comunale dell'Ente. Lo stesso Organo di revisione dichiara di aver verificato la correttezza della procedura seguita per gli accantonamenti al Fondo, rispondente a quanto previsto dal principio contabile applicato.

Il Comune, nella nota di riscontro, ha riferito quanto segue: *"in merito all'accantonamento del Fondo contenzioso di fa presente che, come previsto dalla normativa, alla missione 20 "Fondi e accantonamenti" è stato inserito nel bilancio di previsione anno 2017 l'importo di € 20.000,00 e solo dal rendiconto dello stesso anno è stato evidenziato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione nella parte accantonata dell'avanzo. Già nell'anno 2016 tuttavia, l'accantonamento dell'avanzo di amministrazione, per passività potenziale, effettuato dall'Ente, era contenuto nella parte vincolata, tra i vincoli derivanti da leggi e da principi contabili, per € 209.641,82 per eventuali passività derivanti da oneri da sentenze. Nell'anno 2018 l'importo destinato alle passività potenziali è stato evidenziato nella sua interezza nella parte accantonata del bilancio, aggiungendo alla quota annuale di € 20.000,00, prevista nei bilanci di previsione 2016-2017-2018 anche la quota precedentemente accantonata per tale finalità nella parte vincolata del bilancio. La ricognizione delle passività potenziali viene effettuata in sede di rendiconto".*

Per quanto riguarda il 2016 e il 2017 si osserva l'impropria valorizzazione dell'accantonamento del Fondo contenzioso nella parte vincolata (vincoli da leggi e principi contabili) dei rispettivi risultati di amministrazione, anomalia che tuttavia risulta superata nel consuntivo dell'esercizio 2018, con la definizione a tale titolo di uno specifico accantonamento.

Nulla riferisce il Comune in merito al metodo ed alle modalità di quantificazione del Fondo in relazione ai possibili rischi di soccombenza legati ai contenziosi in essere.

Al riguardo, oltre a dover essere ribadita la doverosità della costituzione del fondo, nei sensi definiti dal punto 5.2, lett. h) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 – che ne prevede la costituzione per far fronte ad oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il Comune abbia *"significative possibilità di soccombere"* e quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, il Comune sia condannato al *"pagamento di spese"* (in questo senso già Sez. reg. controllo Lombardia n. 69/2020/PRSE) – si ricorda che, come chiarito dalla Sezione della Autonomie, *"risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione."* (cfr. deliberazione n. 14/2017/INPR).

Si invita pertanto l'Ente ad improntare la propria gestione ad un comportamento prudente, con attenta ponderazione dei rischi, quale operazione imprescindibile anche ai fini della corretta rappresentazione del risultato di amministrazione. Si rammenta, infine, che le valutazioni devono riguardare l'incidenza dei rischi sugli equilibri attuali e futuri del bilancio.

#### **4. Fondo Pluriennale Vincolato.**



Il Fondo pluriennale vincolato – saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata – nei tre esercizi considerati ha avuto la seguente evoluzione:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>FPV parte corrente</b>	1.595.770,01	1.812.625,34	1.723.386,62
<b>FPV parte capitale</b>	1.824.927,71	1.662.594,00	2.193.847,51
<b>TOTALE</b>	3.420.697,72	3.475.219,34	3.917.234,13

La movimentazione del FPV nei suddetti esercizi è rappresentata in dettaglio nel prospetto riepilogativo di cui all’art. 11, comma 4, lett. b), del d. lgs. n.118/2011 - debitamente allegato dall’Ente al rendiconto di ciascun esercizio finanziario – e mostra che, con riguardo all’esercizio 2018, rispetto al FPV iniziale complessivo di € 3.475.219,34 sono divenuti esigibili nel 2018 impegni finanziati dallo stesso fondo per € 2.218.392,00 (pari al 63,83%), sono state registrate economie per € 471.004,71, reimputati al successivo esercizio importi per € 785.822,63 ed, altresì, attivate nuove spese di competenza per € 3.131.411,50, l’esigibilità delle quali è rinviata al successivo esercizio 2019, sempre finanziate dal FPV.

Per gli esercizi 2016 e 2017 è stata rilevata, nel prospetto b) allegato al rendiconto e pubblicato in BDAP, la non coincidenza dell’ammontare complessivo del Fondo iniziale all’1.1 con quello finale approvato risultante al 31.12 dell’esercizio precedente.

In relazione a tale anomalia il Comune, pur a fronte di espressa richiesta in merito, non ha fornito chiarimenti. Si prende tuttavia atto che nell’esercizio 2018 il prospetto b) di riepilogo del Fondo allegato al rendiconto mostra un importo iniziale all’1.1.2018 coincidente con il dato finale del 31.12.2017.

Ulteriore incongruenza è stata rilevata nell’esposizione dettagliata del Fondo contenuta nelle relazioni-questionario dell’Organo di revisione relative ai rendiconti 2016 e 2017. È stato, pertanto, chiesto all’Ente di trasmettere la nuova riformulazione del Fondo e di fornire chiarimenti nell’ipotesi in cui, nell’esercizio 2017, una parte del FPV risultasse ancora proveniente dal riaccertamento straordinario. L’Ente ha provveduto in tal senso, facendo presente che *"[...] nell’esercizio 2017 risultavano ancora impegni provenienti da FPV straordinario per € 65.945,01, che attualmente risultano tutti pagati"*.

## **5. Gestione dei residui.**

Alla chiusura degli esercizi oggetto di esame, la gestione dei residui mostra il seguente risultato:

<b>residui al 31 dicembre</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Totale residui attivi	14.859.604,62	15.943.035,26	21.953.081,17

<i>di cui c/residui</i>	8.716.617,81	10.133.821,56	11.439.699,51
Totale residui passivi	6.695.950,48	7.015.224,29	8.862.949,23
<i>di cui c/residui</i>	1.240.240,29	1.012.865,51	746.345,08

Osservando i dati del triennio, il volume dei residui attivi, particolarmente importante, soprattutto in conto residui, presenta un andamento tendenzialmente crescente e in aumento nel 2018, così come si mostra in aumento anche quello dei residui passivi. Ciò è verosimilmente dovuto alla progressiva, sia pur lieve, diminuzione della capacità della riscossione nel 2018, sia in conto competenza sia in conto residui, sul titolo I, nonché in conto competenza sul titolo III di bilancio.

A chiusura dell'esercizio 2018, a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario – effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011 – risultano cancellazioni definitive di residui attivi per complessivi € 170.901,58<sup>11</sup> e accertamenti reimputati per € 1.544.548,89. Non risultano stralci per inesigibilità, già effettuati nell'esercizio 2017. La relazione sulla gestione indica la presenza di residui persistenti in bilancio con anzianità superiore ai cinque anni, che l'Ente riconduce principalmente al titolo I delle entrate, in particolare ai tributi TARSU, TARI, ICI, IMU. La stessa relazione indica che *"le somme sono messe a salvaguardia con analogo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità"*. Sul punto si deve tuttavia tener conto della rilevata irregolarità nel calcolo del FCDE, come più compiutamente esposto in precedenza.

Con riferimento ai residui passivi vi sono definitive cancellazioni per € 407.100,59 e reimputazioni per € 5.461.783,02.

Più nel dettaglio, i residui attivi della sola parte corrente (titoli I, II e III di bilancio) rappresentano un importante ammontare al 31.12.2018, pari ad € 17.298.496,80, costituendo il 78,79% del totale dei residui (€ 21.953.081,17), in decremento rispetto al 2017<sup>12</sup>.

Quelli di maggiore incidenza e significatività nell'importo si riscontrano nel titolo I di bilancio- entrate correnti, che ammontano ad € 13.380.326,79, e sono riconducibili per la maggior parte all'IMU-imposta propria per € 4.322.770,79 ed alla TARI- gettito base per € 4.939.253,62<sup>13</sup>. Analizzando la composizione di detti residui si osserva che per l'IMU il 63,84% è riferito a quelli formati negli esercizi antecedenti il 2018, pari ad € 2.759.810,29 e per la TARI il 66,04%, pari ad €. 3.262.080,15.

<sup>11</sup> L'elenco allegato al riaccertamento ordinario del consuntivo 2018 indica le motivazioni delle cancellazioni dei residui attivi avvenute per insussistenza, di cui effettuate a valere sul titolo I per € 135.643,69.

<sup>12</sup> Nel 2017 i residui attivi della sola parte corrente ammontavano ad € 14.764.910,13, con un'incidenza del 92,61% sui complessivi residui attivi finali, di € 15.943.035,26.

<sup>13</sup> Nel 2017 i residui relativi all'IMU-imposta propria ammontavano ad € 3.310.427,66 e quelli relativi alla TARI-gettito base ammontavano ad € 4.306.035,26.

Particolare attenzione deve porsi in merito al permanere in bilancio di residui relativi a talune entrate proprie (titolo I e III di bilancio) che mostrano una elevata anzianità (esercizi. 2013 e precedenti) e si riferiscono ad importi non irrilevanti, per un ammontare di oltre 2,8 milioni di euro<sup>14</sup>.

Occorre, pertanto, che l'Ente effettui un'attenta e costante analisi dei residui attivi finalizzata alla ricognizione delle singole posizioni creditorie e dei relativi presupposti giuridici che ne consentono tuttora il mantenimento in bilancio. La Sezione non può non richiamare l'attenzione dell'Ente sull'esigenza di operare una rigorosa e attenta verifica delle voci classificate nei residui, soprattutto per quelli particolarmente vetusti, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; ciò al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio.

È del tutto evidente che la ricognizione dei residui attivi non può prescindere dal correlato impegno al miglioramento nella capacità di riscossione dei medesimi e dall'opportuno coordinamento con le attività a ciò finalizzate.

Quanto ai residui passivi, quelli di maggiore incidenza sono riconducibili alla parte corrente (titolo I) ed ammontano al 31.12.2018 ad € 4.631.064,44; questi ultimi hanno un'incidenza del 52,25% sul totale (€ 8.862.949,23) e derivano soprattutto dalla gestione di competenza.

## **6. Efficienza dell'attività di riscossione delle entrate proprie di parte corrente.**

La riscossione delle entrate di competenza risulta complessivamente soddisfacente. Più nel dettaglio, si evidenzia che:

- il tasso di realizzazione delle entrate proprie del titolo I è stato nel 2018 pari al 79,94%, in lieve aumento rispetto al 2017 (79,80%);
- il tasso di riscossione degli accertamenti del titolo III è stato nel 2018 dell'87,67%, in decremento rispetto al 2017 (90,48%);

I dati relativi alle riscossioni in conto competenza nell'esercizio 2019, reperiti sul sito istituzionale dell'Ente, mostrano per il titolo I una riscossione dell'80,54%, sostanzialmente immutata rispetto al 2018, e per il titolo III un ulteriore decremento all'81,62%.

Presenta, invece, criticità la gestione in conto residui, laddove la capacità di riscossione in termini percentuali è stata nel 2018 pari al 15,68% per il titolo I, in freno rispetto al 2017 (16,62%), e del 55,87% per il titolo III, in aumento rispetto al 2017

---

<sup>14</sup> Con riferimento agli esercizi 2013 e precedenti vi sono in particolare residui ICI-recupero evasione per oltre 881 mila euro, TOSAP recupero evasione per oltre 83 mila euro, TARSU gettito base per oltre 726 mila euro, TARSU recupero evasione per oltre 251 mila euro, TARES per oltre 476 mila euro, Addizionale TARSU per oltre 303 mila euro di cui oltre 20 mila euro sono riconducibili al 1997, proventi per acquedotto per oltre 159 mila euro riconducibili al periodo 1999-2002.

(54,31%). Da una prima analisi sui dati del 2019, reperiti sul sito istituzionale dell'Ente, risulta che la riscossione in conto residui scende al 13,26% per il titolo I, mentre si presenta in aumento con riferimento al titolo III, ove raggiunge il 64,04%.

Vi sono inoltre in bilancio residui, di maggiore significatività, in relazione ai quali si manifestano oggettive difficoltà di riscossione, con percentuali di realizzazione da considerarsi non soddisfacenti. Ci si riferisce, in particolare, al recupero evasione ICI (4,62% nel 2018; 8,27% nel 2017), al recupero TOSAP (2,88% nel 2018; 4,40% nel 2017), alla TARSU (6,57% nel 2018; 8,09% nel 2017), al recupero evasione TARSU (4,59% nel 2018; 7,28% nel 2017), alla TARI (21,42% nel 2018; 23,71% nel 2017), alla TARES (2,93% nel 2018; 10,55% nel 2017), all'addizionale TARSU (2,03% nel 2018; 2,87% nel 2017), ai proventi dell'acquedotto comunale (1,09 nel 2018; 8,77% nel 2017).

Quanto all'attività di recupero dell'evasione, una forte criticità si riscontra in conto residui, laddove risulta evidente la difficoltà di realizzazione, testimoniata dalla bassa percentuale di incasso. Nel 2018, su residui iniziali concernenti il recupero ICI, TOSAP e TRSU di un ammontare complessivo pari ad € 1.969.265,98, le riscossioni sono state di € 89.420,71, nella misura percentuale del 4,54%, in calo rispetto al precedente esercizio 2017, in cui l'indice di riscossione si era attestato al 7,98%. Nel 2019 la percentuale di riscossione dei residui di recupero dell'evasione scende ancora sino al 3,70%. Si osserva che i residui relativi al recupero partite arretrate dell'ICI presenti al 31.12.2018 ammontano ad € 1.543.352,64, di cui € 881.782,64 sono riferiti agli esercizi 2013 e precedenti, sino al 2009.

L'Ente, chiamato, pertanto, a riferire in merito alle iniziative intraprese per migliorare gli esiti dell'attività di riscossione delle suddette entrate, ha riferito che *"per quanto riguarda i residui delle entrate tributarie, si evidenzia che l'ente segue con puntualità le fasi di riscossione che seguono il versamento ordinario da parte del contribuente, sia in autoliquidazione per IMU e TASI, sia in riferimento agli avvisi di pagamento inviati per TARI, TARES e TOSAP. In particolare, i residui conservati concernono entrate il cui titolo è certo ed esigibile e la cui riscossione risente della complessità dell'iter normativo (soprattutto per la TARI) applicabile ai casi di mancato e/o parziale versamento. Le entrate conservate a residui infatti, sono relative, essenzialmente, ad avvisi di accertamento regolarmente notificati, non pagati, divenuti definitivi ed iscritti a ruolo. I ruoli sono affidati ad Agenzia Entrate riscossione S.p.A. ed il loro incasso richiede tempi piuttosto lunghi. Viene controllato inoltre l'andamento della riscossione dei ruoli, che peraltro anche nel 2019 hanno evidenziato che per ciascun anno di riferimento del residuo si ottiene dal concessionario il pagamento di diverse partite, in esito all'attuazione delle attività di riscossione"*.

Conclusivamente, prendendo atto delle considerazioni espresse dall'Amministrazione comunale nella propria nota di replica alle osservazioni della Sezione in ordine all'efficienza dell'attività di riscossione dei complessivi residui concernenti le

entrate proprie, deve rilevarsi la presenza di poste d'entrata caratterizzate da maggiore difficoltà di realizzo, in special modo in conto residui, ivi compresi importi correlati al recupero dell'evasione tributaria. Tale aspetto, che rappresenta in sé una criticità, appare ancor più significativo se valutato in connessione alla costante riduzione della disponibilità di cassa a fine esercizio e al ricorso – in notevole aumento nel 2019 – all'anticipazione di tesoreria. Le criticità nella riscossione, peraltro, s'accompagnano ad accantonamenti all'evidenza non adeguati al Fondo CDE con riferimento alle relative poste contabili, come dimostrato dalle riferite difficoltà di cassa incontrate dall'Ente.

Il Comune dovrà, pertanto, intraprendere ogni iniziativa utile al miglioramento dell'efficienza dell'attività di riscossione, curando adeguatamente i rapporti finanziari intercorrenti con il soggetto incaricato della riscossione (ADER) in quanto "*l'affidamento della riscossione coattiva ad un soggetto esterno non esime l'Ente dal compiere tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie*" (cfr. Sez. reg. controllo Piemonte n. 14/2019/PRSE). Una migliore *performance* nella riscossione produrrà, inoltre, l'effetto di agevolare il reperimento di risorse per l'accantonamento al FCDE, a presidio del rischio del mancato incasso<sup>15</sup>.

#### **7. Indicatore annuale tempestività dei pagamenti e importo dei pagamenti commerciali posteriori alla scadenza.**

L'Ente nel triennio considerato 2016-2018 ha registrato i seguenti valori riscontrati dai prospetti allegati ai rendiconti in esame:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Indicatore tempestività pagamenti (gg)</i>	17,71	17,43	18,69
<i>Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza (€)</i>	8.142.180,08	-	-

Si osserva che il Comune, con riferimento all'esercizio 2016, ha integralmente rispettato gli obblighi di pubblicazione previsti in materia dal d.lgs. n. 33/2013; per gli esercizi 2017 e 2018 risulta, invece, pubblicato unicamente l'indicatore annuale, non accompagnato dalla specificazione dell'importo annuale dei pagamenti commerciali posteriori alla scadenza.

L'Ente, invitato a chiarire le ragioni del mancato adempimento e dell'eventuale reiterazione dello stesso per l'esercizio 2019 – a fronte dell'indisponibilità del dato sul sito istituzionale del Comune al momento dell'istruttoria –, ha riferito che per il 2017 e per il

<sup>15</sup> In proposito si ricorda che sul fronte della effettività delle entrate la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 784-815) ha introdotto importanti novità, con l'estensione della disciplina dell'accertamento esecutivo anche per gli enti locali, nella direzione di un possibile miglioramento della situazione delle entrate (cfr. Sezione delle autonomie, n. 7/2020/FRG).

2018 "[...] non è stato possibile indicare tale importo, poiché il sistema contabile dell'Ente non ha permesso di estrarre tale informazione in via automatica come in precedenza" e che "[...] anche nell'anno 2019 non è stato possibile indicare tale importo, poiché il sistema contabile non ha permesso di estrarre tale informazione in via automatica. Al fine di adempiere a tale obbligo, anche in seguito alla raccomandazione fatta dalla Corte dei Conti, abbiamo provveduto a richiedere una modifica al programma di contabilità per ottenere tale dato. Il problema informativo è stato risolto nel mese di settembre u.s. e quindi è stato possibile procedere alla pubblicazione dell'importo che per il 2019 è pari ad € 8.700.814,76".

Alla luce di quanto sopra riferito dal Comune, la Sezione prende atto che la criticità emersa in merito all'assenza dell'importo dei pagamenti commerciali effettuati oltre la scadenza dei termini permane per il 2017 e 2018, risultando invece superata nel 2019, in relazione al quale è intervenuta la quantificazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del dato omesso.

I pagamenti commerciali effettuati oltre la scadenza dei termini nel 2019 risultano in aumento rispetto al 2016, ultimo dato reso disponibile a questa Sezione. Merita in proposito ricordare che, dall'esercizio 2021, gli enti che non ridurranno in maniera congrua lo *stock* del debito residuo saranno sottoposti a specifici obblighi di accantonamento all'apposito Fondo di garanzia per debiti commerciali (art. 1, commi 859 ss., della legge n. 145/2018, come modificati dall'art. 1, comma 854, della legge n. 160/2019).

L'indice annuale di tempestività pagamenti per il 2019 è di gg. 15,52, in miglioramento rispetto ai precedenti esercizi.

#### **8. Spesa corrente.**

La complessiva spesa corrente per il 2016 e il 2017 si appalesa sostanzialmente invariata, per un importo di € 24.704.521,13 nel 2016 e di € 24.733.798,33. Aumenta invece nel 2018, attestandosi ad € 27.183.672,51, per effetto della maggiore spesa che ha interessato l'acquisto di beni e servizi.

Si prende atto del rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spesa relativa al personale.

#### **9. Indebitamento.**

In progressiva riduzione nel 2017 si presenta l'indebitamento dell'Ente, pari ad € 2.120.881,93, rispetto al dato del 2016, pari ad € 2.903.067,77. Il debito residuo al 2018 è di € 2.689.110,42, in lieve aumento per l'effetto della contrazione di nuovi mutui.

Si prende atto che l'Ente ha rispettato il limite di indebitamento previsto dall'art. 204 TUEL in tutti e tre gli esercizi oggetto di esame, con una percentuale determinata nello 0,31% per il 2018, nello 0,42% per il 2017 e nello 0,57% per il 2016.

## **10. Assenza di un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le proprie società partecipate.**

Per quanto attiene i rapporti di reciproco credito e debito con gli organismi partecipati, si prende atto dell'avvenuta riconciliazione dei medesimi e dell'asseverazione da parte degli Organi di revisione dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011.

È invece emersa l'inidoneità del sistema informativo dell'Ente a consentire la rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate, come segnalato in riferimento a tutti gli esercizi in esame dall'Organo di revisione, nelle proprie relazioni-questionario. L'Ente, invitato a fornire elementi informativi in merito, ha riferito che *"il sistema informativo dell'Ente rileva, come per legge, gli eventi finanziari, economici e patrimoniali dell'Ente stesso e non è in alcun modo collegato con i sistemi informativi dei propri organismi partecipati. Le informazioni di natura economico patrimoniale infatti, vengono desunte a livello extracontabile, con scambio di note tra comune e organismi partecipati, acquisendo gli atti contabili delle società e, dall'anno 2019 assegnando anche, con atto di giunta comunale obiettivi gestionali e informativi specifici"*.

A tal proposito la Sezione rammenta che, ai sensi dell'art. 147-*quater*, commi 2, 3 e 4 del TUEL, l'Amministrazione *"[...] organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni"*.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 2015 a tutti gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Per quanto sopra, si invita l'Ente ad adottare ogni misura utile a consentire un effettivo controllo delle proprie società partecipate.

## **11. Conto Economico e Stato Patrimoniale.**

Dall'esame dei dati del conto economico e dello stato patrimoniale degli esercizi in esame sono emerse diverse criticità in ordine alle quali sono stati richiesti chiarimenti. La Sezione ha rilevato: l'errata indicazione dell'importo dei crediti nell'attivo circolante dello

stato patrimoniale 2016 e 2017, in quanto riportati al lordo del fondo svalutazione crediti; l'errata indicazione dell'importo dei depositi bancari e postali nello stato patrimoniale dell'esercizio 2016 in quanto non coincidente con il dato del rendiconto finanziario e l'omessa indicazione di importi riferiti a tale voce negli esercizi 2017 e 2018, pur presenti nei rispettivi rendiconti finanziari; la mancata indicazione nel conto economico 2016, tra i componenti negativi della gestione, della quota di svalutazione dei crediti dell'esercizio e della voce altri accantonamenti; la mancata indicazione, nel conto economico 2017, tra i componenti negativi della gestione dell'accantonamento per rischi e oneri e della voce altri accantonamenti; la mancata indicazione, nello stato patrimoniale passivo 2016 e 2017, degli importi di cui alla voce B) Fondi per rischi e oneri; l'omessa indicazione nel conto economico 2016 e 2017 dell'importo dei permessi di costruire sia per la parte destinata a finanziare la spesa corrente, da collocarsi tra i proventi e oneri straordinari, sia per la parte che finanzia gli investimenti, da riportare nella voce che compone il patrimonio netto; l'omissione, nell'esercizio 2017, della riclassificazione del patrimonio netto ai fini dell'evidenziazione, tra le riserve, dell'importo di quelle indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, con conseguente rideterminazione del Fondo di dotazione, secondo quanto disposto dal DM 18 maggio 2017 di modifica del punto 6.3 del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale.

Il Comune ha, in proposito preso atto *"degli scostamenti rilevati, dovuti principalmente ad un malfunzionamento del programma di contabilità finanziaria nel momento del passaggio alla rilevazione dei fatti in partita doppia. Tali scostamenti non sussistono più nel 2019, in quanto l'Ente ha recepito le indicazioni della Corte e chiesto modifiche del programma di contabilità, necessarie ad eliminare tali criticità. Nel rendiconto 2019 infine, è stato recepito quanto disposto dal DM 18 maggio 2017 di modifica del principio contabile applicato al punto 6.3 in materia di patrimonio netto"*.

La Sezione, nel prendere atto delle giustificazioni addotte dall'Amministrazione comunale, ritiene di dover evidenziare che le omissioni rilevate determinano una non corretta e veritiera rappresentazione della situazione economico-patrimoniale dell'Ente, con riflessi anche sulla redazione del bilancio consolidato<sup>16</sup>. Ci si riserva di verificare, in occasione dell'esame del rendiconto 2019, l'effettivo superamento delle rilevate irregolarità.

La Sezione prende infine atto che in tutti e tre gli esercizi finanziari esaminati il Comune di Assisi non ha integrato alcuno dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà strutturale ed ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica.

## **CONSIDERATO**

---

<sup>16</sup> Bilancio consolidato: per il 2016 è stato approvato con delibera del C.C. n. 59 del 28/09/2017; per il 2017 è stato approvato con delibera del C.C. n. 47 del 27/09/2018; per il 2018 è stato approvato con delibera C.C. n. 44 del 26/09/2019.



- che il controllo condotto da questa Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione dell'Ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese dall'Organo di revisione nelle relazioni-questionario. La conclusione dell'esame non implica, pertanto, una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti;

- che dalla documentazione esaminata sono emersi irregolarità contabili e profili di criticità relativi alla situazione finanziaria complessiva del Comune di Assisi tali da richiedere l'adozione di opportuni interventi da parte dell'Ente, a garanzia degli equilibri di bilancio nei prossimi esercizi finanziari;

- che quanto sopra riscontrato necessita di essere segnalato all'attenzione degli Organi di governo dell'Ente e dell'Organo di revisione;

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria

ACCERTA

la sussistenza dei profili di criticità illustrati in parte motiva

RICHIEDE

al Comune di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare:

– di provvedere, in occasione dell'approvazione del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020, a quantificare correttamente il Fondo crediti di dubbia esigibilità ed a verificarne la congruità, attenendosi rigorosamente al rispetto delle disposizioni dettate dal principio contabile applicato, ricomprendendo le poste contabili escluse dal calcolo nei precedenti esercizi concernenti i proventi dell'acquedotto comunale, il rimborso dei canoni di concessione delle reti idriche da Umbra Acque, l'addizionale erariale TARSU, i proventi da alienazioni di beni immobili e arredi, i contributi da privati per opere pubbliche varie;

– di trasmettere, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2020 ed entro dieci giorni dalla medesima, il prospetto di composizione del risultato di amministrazione ed i prospetti dettagliati di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, indicando i provvedimenti assunti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio, nell'ipotesi di emersione di disavanzo di amministrazione;

– di adottare ogni misura utile a migliorare l'efficienza della riscossione delle entrate proprie in conto residui, monitorando attentamente, al contempo, anche i rapporti intercorrenti con il soggetto incaricato della riscossione coattiva;

– di monitorare l'importo dei pagamenti commerciali effettuati oltre la scadenza, al fine di garantirne una progressiva riduzione, nel rispetto della normativa vigente;

– di svolgere, nell’ambito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, la dovuta attenta valutazione dei requisiti giuridici che ne giustifichino il mantenimento, a fronte della significativa presenza in bilancio di residui attivi di rilevante anzianità.

La Sezione si riserva di valutare, in occasione dei prossimi controlli di legge, l’efficacia delle iniziative assunte dal Comune in merito alle osservazioni e ai rilievi sopra riportati.

Si richiama, infine, l’Organo di revisione dell’Ente a verificare il corretto adempimento delle misure indicate nella presente deliberazione e ad operare un’attenta vigilanza sull’intera gestione finanziaria del Comune.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio comunale e all’Organo di revisione contabile del Comune di Assisi, con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 dicembre 2020

Il Magistrato estensore  
f.to Annalaura Leoni

Il Presidente f.f.  
f.to Vincenzo Busa

Depositato il 23 dicembre 2020  
Il Preposto della Sezione  
Roberto Attilio Benedetti